

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CITARISTI, MAZZOTTA, TEDESCHI, MORO PAOLO ENRICO, FERRARI SILVESTRO, AMABILE, TESINI ARISTIDE, LUSSIGNOLI, FORNI, CAPPELLI, QUIETI, SANTUZ, DE POI, BELUSSI ERNESTA, SAVINO, CAMPAGNOLI

Presentata il 14 giugno 1978

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, numero 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, si è provveduto fra l'altro ad apportare alle tariffe relative alla imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni un aumento, sotto forma di addizionale, rispettivamente del 50 e dell'80 per cento. Si è trattato però di un aumento avente carattere provvisorio, in quanto, come previsto dalla stessa legge, esso è stato reso applicabile dal primo aprile al 31 dicembre 1978.

Si rende perciò sempre più necessario e urgente dare alla materia di che trattasi una revisione normativa più organica, alla luce dei risultati emersi in questi primi anni di applicazione del decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 639.

Scopo della presente proposta di legge è non solo quello di assicurare ai comuni una maggiore entrata, elevando adeguatamente e a carattere continuativo le tariffe previste dal citato decreto per imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, peraltro bloccate — a parte la provvisoria addizionale sopra richiamata — sin dal 1° gennaio 1973, ma soprattutto quello di dare alle tariffe stesse un maggior criterio logico nonché una maggiore uniformità di indirizzo su scala nazionale, requisiti che, per la verità, mancano al decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972; il quale decreto, peraltro, in ossequio ai criteri direttivi dettati dall'articolo 12, secondo comma, n. 1, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, non ha fatto altro che riprodurre fedelmente su tale argomento le disposizioni

contenute nella legge 5 luglio 1961, n. 641.

Ciò premesso, si ritiene ora indispensabile dare una breve illustrazione dei singoli punti che qualificano e caratterizzano la presente proposta di legge:

si riducono le classi dei comuni da sette a cinque per adeguarli alle mutate condizioni demografiche e socio-economiche dei comuni stessi, unificando le due ultime classi dei comuni e distribuendo meglio le classi stesse per numero di abitanti;

si chiarisce il concetto che le aggiunte in aumento o in diminuzione costituiscono maggiorazioni o riduzioni che si applicano sempre sulla tariffa base, nella quale però non s'incorporano ai fini della determinazione delle maggiorazioni o riduzioni di detta tariffa;

si è recepito il dettato della Corte costituzionale in materia di non tassabilità della propaganda ideologica senza fini di lucro;

si ristrutturano tutte le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, in modo tale che per qualunque forma pubblicitaria la tariffa prevista per i comuni dell'ultima classe corrisponda sempre a circa il 40 per cento di quella prevista per i comuni della prima classe, creando così tra questi comuni un rapporto costante che manca del tutto nell'attuale legislazione;

si accorda una certa riduzione per la pubblicità cinematografica effettuata in via continuativa e per un certo periodo di tempo, onde non appesantire troppo tale forma pubblicitaria, la cui tariffa non è giornaliera;

si abolisce l'ultimo comma dell'articolo 13. Infatti era contraddittorio e spe-

requisito tassare le insegne anche di piccole dimensioni collocate sui negozi (articolo 8 e articolo 20 paragrafo 1) ed esentare le insegne collocate sui veicoli in numero di due, e ciò tanto più quando per effetto del veicolo stesso, l'efficacia pubblicitaria delle scritte è di gran lunga maggiore;

analogamente al sistema vigente per alcuni tributi erariali, si riduce il contenzioso amministrativo ad un solo grado per le controversie, il cui valore non superi le lire centomila;

per i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassazione del primo giorno, che equivale al costo di esposizione dell'affisso, viene resa uguale per tutte le classi dei comuni, essendo pressoché uguale il costo dell'esposizione stessa;

si abolisce la maggiorazione del 50 per cento per le affissioni inferiori a cinquanta fogli. Detto quantitativo non è raggiunto che nell'ultima classe, ma allora per effetto della maggiorazione la tariffa dell'ultima classe supererebbe quella della classe precedente;

infine, ovviando ad una carenza della normativa vigente, si inserisce l'obbligo per il concessionario uscente di versare i ratei di spettanza del comune anche se non riscossi e facoltizzandolo entro un anno al recupero nei confronti dei contribuenti morosi.

Si confida in una rapida approvazione della presente proposta, di modo che le nuove disposizioni possano entrare in vigore col primo gennaio 1979, onde non creare un vuoto legislativo rispetto al termine di scadenza del 31 dicembre 1978, fissato in materia dall'articolo 14 della richiamata legge 27 febbraio 1978, n. 43.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del presente decreto i comuni sono ripartiti nelle seguenti cinque classi, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla applicazione dell'imposta e dei diritti, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica:

Classe I: Comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: Comuni da oltre 200.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: Comuni da oltre 50.000 fino a 200.000 abitanti;

Classe IV: Comuni da oltre 10.000 fino a 50.000 abitanti;

Classe V: Comuni fino a 10.000 abitanti ».

ART. 2.

All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è aggiunto il seguente comma:

« Gli aumenti o le diminuzioni di tariffe stabiliti negli articoli seguenti costituiscono sempre maggiorazione o riduzione della tariffa base ed operano in aggiunta o in diminuzione della stessa nella quale però non s'incorporano ».

ART. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 del citato decreto sono sostituiti dai seguenti:

« I comuni determinano le tariffe nei limiti previsti negli articoli seguenti per ciascuna classe e comunque in misura non inferiore a quella massima stabilita per i comuni appartenenti alla classe immediatamente inferiore alla propria.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I comuni appartenenti all'ultima classe possono apportare alle relative tariffe una riduzione non superiore al 20 per cento ».

All'articolo 6 dello stesso decreto è aggiunto il seguente comma:

« L'imposta non si applica alla propaganda ideologica effettuata a cura diretta degli interessati senza fini di lucro ».

ART. 4.

I limiti delle tariffe di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

COMUNI	fino a 1 mese (lire)	fino a 3 mesi (lire)	fino a 6 mesi (lire)	fino a 1 anno (lire)
I Classe	1.000	2.000	3.500	6.000
II Classe	800	1.600	2.800	4.800
III Classe	650	1.300	2.250	3.850
IV Classe	500	1.000	1.800	3.100
V Classe	400	800	1.450	2.500

ART. 5.

I limiti delle tariffe di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« Comuni di classe I lire 500; Comuni di classe II lire 400; Comuni di classe III lire 300; Comuni di classe IV lire 250; Comuni di classe V lire 200 ».

I limiti delle tariffe di cui agli articoli 10, 11 e 15 del citato decreto sono sostituiti dai seguenti:

« Comuni di classe I lire 2.000; Comuni di classe II lire 1.600; Comuni di classe III lire 1.300; Comuni di classe IV lire 1.000; Comuni di classe V lire 800 ».

All'articolo 10 è altresì aggiunto il seguente comma:

« Per la pubblicità effettuata in via continuativa per l'intero anno si applica una riduzione del 20 per cento ».

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 13.

ART. 6.

I limiti delle tariffe di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« Comuni di classe I lire 35.000; Comuni di classe II lire 30.000; Comuni di classe III lire 22.000; Comuni di classe IV lire 15.000; Comuni di classe V lire 8.000 ».

I limiti delle tariffe di cui all'articolo 16 dello stesso decreto sono sostituiti dai seguenti:

« Comuni di classe I lire 4.000; Comuni di classe II lire 3.200; Comuni di classe III lire 2.550; Comuni di classe IV lire 2.000; Comuni di classe V lire 1.600 ».

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto citato è sostituito dal seguente:

« Per la pubblicità della durata non inferiore all'anno, il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo complessivo superi i seguenti limiti:

L. 250.000 per i comuni di I e II classe
L. 150.000 per i comuni di III e IV classe
L. 100.000 per i comuni di V classe ».

ART. 8.

All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Se l'ammontare della somma controversa per imposta, soprattasse e accessori, non supera le lire centomila la decisione dell'Intendente di Finanza è definitiva ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva

istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato quando l'ammontare della somma di cui al secondo comma supera le lire centomila ».

L'ultimo comma è sostituito dei seguenti:

« Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile la azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notifica della decisione stessa.

Le decisioni intendentizie per le quali non sia stato presentato ricorso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definitive, qualora l'ammontare della somma di cui al secondo comma non superi le lire centomila e dalla stessa data decorrono i termini per promuovere la eventuale azione giudiziaria ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 è sostituito dal seguente:

« I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione:

COMUNI	1 giorno	per ogni giorno successivo
—	—	—
I Classe . . .	L. 150	L. 40
II Classe . . .	L. 150	L. 36
III Classe . . .	L. 150	L. 30
IV Classe . . .	L. 150	L. 24
V Classe . . .	L. 150	L. 20 ».

Il secondo comma è abrogato.

ART. 10.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 38 del citato decreto è sostituito dal seguente:

« Per i comuni dell'ultima classe il servizio può essere affidato anche a canone fisso ».

ART. 11.

All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è aggiunto il seguente comma:

« Il concessionario che cessa il servizio ha l'obbligo di riscuotere le imposte ed i diritti non pagati relativi alla sua gestione. Egli deve versare al comune la quota a questo spettante delle somme accertate, anche se non riscosse. Il concessionario uscente, entro un anno dalla data di cessazione della concessione, può escutere a norma dell'articolo 25 del presente decreto i debitori morosi, purché abbia provveduto alla notifica dell'accertamento prima della scadenza della concessione. Il concessionario deve consegnare in visione al comune, o al concessionario subentrante, non oltre il trentesimo giorno dalla fine di gestione, l'elenco dei debitori morosi ancora da riscuotere ».

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Le maggiorazioni e le riduzioni a qualunque titolo previste dal presente decreto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base ».